

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 2012

concernente la non iscrizione di determinati principi attivi nell'allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi

[notificata con il numero C(2012) 645]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/78/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi ⁽²⁾, fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I, nell'allegato I A o nell'allegato I B della direttiva 98/8/CE.
- (2) Per determinate combinazioni di sostanze/tipi di prodotto incluse nell'elenco in questione tutti i partecipanti si sono ritirati dal programma di riesame, oppure lo Stato membro designato quale relatore per la valutazione non ha ricevuto alcun fascicolo completo entro i termini di cui all'articolo 9 e all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1451/2007.
- (3) Di conseguenza, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'articolo 12, paragrafo 1, e dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1451/2007, la Commissione ha informato gli Stati membri in proposito. Tale informazione è stata resa pubblica anche in forma elettronica.
- (4) Nei tre mesi successivi a queste pubblicazioni, varie imprese hanno manifestato interesse ad assumere il ruolo di partecipante per alcuni dei principi attivi e tipi di prodotto in questione. Tali imprese non hanno poi però presentato un fascicolo completo.

(5) Ai sensi dell'articolo 12, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1451/2007, i principi attivi e i tipi di prodotto in questione non devono essere pertanto inclusi nell'allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE.

(6) Nell'interesse della certezza del diritto è opportuno indicare la data a decorrere dalla quale i biocidi dei tipi di prodotto di cui all'allegato della presente decisione contenenti le sostanze attive elencate in tale allegato non devono più essere immessi sul mercato.

(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I principi di cui all'allegato della presente decisione non sono iscritti, per i tipi di prodotto interessati, nell'allegati I, I A o I B della direttiva 98/8/CE.

Articolo 2

Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1451/2007, i biocidi dei tipi di prodotto di cui all'allegato della presente decisione contenenti principi attivi che figurano in tale allegato non sono più immessi sul mercato a decorrere dal 1° febbraio 2013.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2012

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3.

ALLEGATO

Principi attivi e tipi di prodotti da non iscrivere nell'allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE

Nome	Numero CE	Numero CAS	Tipo di prodotto	Stato membro relatore
1-ossido di cicloesilidrossidiazene, sale di potassio		66603-10-9	6	AT
1-ossido di cicloesilidrossidiazene, sale di potassio		66603-10-9	7	AT
1-ossido di cicloesilidrossidiazene, sale di potassio		66603-10-9	9	AT
1-ossido di cicloesilidrossidiazene, sale di potassio		66603-10-9	10	AT
1-ossido di cicloesilidrossidiazene, sale di potassio		66603-10-9	12	AT
1-ossido di cicloesilidrossidiazene, sale di potassio		66603-10-9	13	AT
Ossido di difenossarsin-10-ile	200-377-3	58-36-6	9	FR
Gliosale	203-474-9	107-22-2	12	FR
1,3-dicloro-5,5-dimetilidantoina	204-258-7	118-52-5	12	NL
Sodio tosil clorammina	204-854-7	127-65-1	11	ES
Tetraborato di disodio, anidro	215-540-4	1330-43-4	11	NL
Rame	231-159-6	7440-50-8	2	FR
Rame	231-159-6	7440-50-8	4	FR
Rame	231-159-6	7440-50-8	5	FR
Rame	231-159-6	7440-50-8	11	FR
Solfato di rame	231-847-6	7758-98-7	1	FR
Solfato di rame	231-847-6	7758-98-7	4	FR
Ipoclorito di calcio	231-908-7	7778-54-3	1	IT
Acido borico	233-139-2	10043-35-3	22	NL
Difosfuro di trimagnesio	235-023-7	12057-74-8	20	DE
Cloralose	240-016-7	15879-93-3	15	PT
Cloralosio	240-016-7	15879-93-3	23	PT
Fosfuro di alluminio	244-088-0	20859-73-8	20	DE
1,3-dicloro-5-etil-5-metilimidazolidin-2,4-dione	401-570-7	89415-87-2	12	NL
Neodecanammide di metile	414-460-9	105726-67-8	19	ES

Nome	Numero CE	Numero CAS	Tipo di prodotto	Stato membro relatore
Complesso decaossido di tetracloro	420-970-2	92047-76-2	5	DE
4-ossido di 3-(benzo[b]tiene-2-il)-5,6-diidro-1,4,2-ossatia-zina	431-030-6	163269-30-5	9	PT
Oligo(2-(2-etossi)etossietilguanidinio cloruro)	Polimero	374572-91-5	2	FR
Poli(esametilendiamminaguanidinio cloruro)	Polimero	57028-96-3	2	FR
Oligo(2-(2-etossi)etossietilguanidinio cloruro)	Polimero	374572-91-5	3	FR
Poli(esametilendiamminaguanidinio cloruro)	Polimero	57028-96-3	3	FR
Oligo(2-(2-etossi)etossietilguanidinio cloruro)	Polimero	374572-91-5	4	FR
Poli(esametilendiamminaguanidinio cloruro)	Polimero	57028-96-3	4	FR
Oligo(2-(2-etossi)etossietilguanidinio cloruro)	Polimero	374572-91-5	7	FR
Poli(esametilendiamminaguanidinio cloruro)	Polimero	57028-96-3	7	FR
Oligo(2-(2-etossi)etossietilguanidinio cloruro)	Polimero	374572-91-5	9	FR
Poli(esametilendiamminaguanidinio cloruro)	Polimero	57028-96-3	9	FR
Oligo(2-(2-etossi)etossietilguanidinio cloruro)	Polimero	374572-91-5	10	FR
Poli(esametilendiamminaguanidinio cloruro)	Polimero	57028-96-3	10	FR
Oligo(2-(2-etossi)etossietilguanidinio cloruro)	Polimero	374572-91-5	11	FR
Poli(esametilendiamminaguanidinio cloruro)	Polimero	57028-96-3	11	FR
Oligo(2-(2-etossi)etossietilguanidinio cloruro)	Polimero	374572-91-5	12	FR
Poli(esametilendiamminaguanidinio cloruro)	Polimero	57028-96-3	12	FR
Oligo(2-(2-etossi)etossietilguanidinio cloruro)	Polimero	374572-91-5	20	FR
Poli(esametilendiamminaguanidinio cloruro)	Polimero	57028-96-3	20	FR